

Codice A1813A

D.D. 22 giugno 2016, n. 1541

R.D. n 523/1904. Autorizzazione idraulica n 4874 per la realizzazione di uno scarico nel Rio Borgallo, sponda sinistra, connesso al previsto impianto di depurazione presso frazione Argentero, in Comune di Riva presso Chieri (TO). Richiedente: SMAT S.p.A.

In data 22/02/2016 con prot. n° 8020 è stata registrata la domanda della SMAT S.p.A., prot. n° 12549 del 17/02/2016, P.IVA 07937540016, tesa ad ottenere l'autorizzazione idraulica per la realizzazione di uno scarico nel Rio Borgallo, in sponda sinistra, connesso al previsto impianto di depurazione presso frazione Argentero, in Comune di Riva presso Chieri (TO).

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali a firma del tecnico ing. Angelo Schiavone, in base ai quali è prevista la realizzazione dell'opera di che trattasi.

La documentazione tecnica allegata all'istanza, strettamente connessa alla presente autorizzazione, risulta composta da:

- D01 – Relazione generale;
- Tav. 01 – Planimetria generale su carta CTR con interventi in progetto;
- Tav. 02 – Planimetria di PRG con individuazione aree di intervento;
- Tav. 15 – Profilo idraulico impianto a fosse imhoff in frazione Argentero e sezioni di scavo;
- Tav. 16 – Planimetria di progetto impianto a fosse imhoff in frazione Argentero e sezioni di scavo;
- Tav. 17 – Sezioni e particolari costruttivi impianto a fosse imhoff in frazione Argentero.

Nel corso dell'istruttoria e a seguito del sopralluogo svolto il giorno 21/03/2016 questo Settore ha richiesto integrazioni al progetto con nota prot. n° 15370 del 4/04/2016, a cui SMAT ha dato riscontro con prot. n° 36965 del 10/05/2016, qui al repertorio prot. n° 21272 del 11/05/2016, comprendente:

- Elaborato N.1 – scarico frazione Argentero;
- Elaborato El 16 – planimetria di progetto impianto a fosse Imhoff in frazione Argentero;
- Elaborato El 16.1 – sezioni stato di fatto impianto a fosse Imhoff in frazione Argentero;
- Elaborato El 16.2 – sezioni stato di progetto impianto a fosse Imhoff in frazione Argentero.

In estrema sintesi il progetto consiste nel riordinare il precedente scarico fognario; il diametro della condotta in PVC in interferenza con l'alveo del Rio Borgallo è di cm 50 e al di sotto dello scarico, al piede della ripa, è prevista la posa di massi alla rinfusa con volume minimo pari a 0,3mc e comunque di dimensioni tali da garantirne la stabilità in funzione dell'azione di trascinamento della corrente.

Il Rende Noto dell'istanza è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Riva presso Chieri senza seguito di osservazioni/opposizioni.

La SMAT S.p.A. ha altresì dimostrato l'avvenuto versamento delle spese di istruttoria come da lettera prot. n° 45184 del 7/06/2016 (ns. prot. di ricevimento n° 25739 del 10/06/2016), resa in risposta alla nota di questo Settore prot. n° 23628 del 26/05/2016.

Conclusa l'istruttoria di rito, l'esecuzione dei lavori in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella susseguente parte dispositiva.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il RD n° 523/1904;
- vista la DGR n° 24-24228 del 24/03/1998;
- visti gli artt. 86 e 89 del DLgs n° 112/1998 e l'art. 59 della LR n° 44/2000;

- visto il Piano Stralcio Fasce Fluviali (PSFF) ed il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) e s.m.i;
- visto l'art. 37 della LR n° 16/1999 e la DGR n° 38-8849 del 26.05.2008;
- viste la LR n° 12/2004 e s.m.i. ed il regolamento approvato con DPGR del 06/12/2004 n° 14/R e s.m.i.;
- vista la DGR n° 31-4182 del 22/10/2001;
- visto l'art. 17 della LR n° 23/2008 e s.m.i.;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, ai sensi del RD n° 523/1904 ed ai fini della gestione del demanio idrico ai sensi della LR n° 12/2004 e s.m.i., la SMAT S.p.A, P.IVA 07937540016, a realizzare lo scarico nel Rio Borgallo, in sponda sinistra, connesso al previsto impianto di depurazione presso frazione Argentero, in Comune di Riva presso Chieri (TO), nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di quest'Ufficio;
2. l'opera è realizzabile solo dopo il conseguimento del formale atto di concessione demaniale ai sensi della LR n° 12/2004 e s.m.i e del regolamento DPGR del 06/12/2004 n° 14/R, cioè ai fini della regolarizzazione amministrativa e fiscale della conseguente interferenza attiva generata con il rio iscritto al numero 44 nell'elenco delle acque pubbliche vigente nel territorio della ex-Provincia di Torino;
3. i massi disposti alla rinfusa al piede della ripa, al di sotto del punto di scarico, devono essere di pezzatura idonea, non inferiore a 0,3mc e peso superiore a 750Kg, e comunque posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità, devono altresì provenire da cave di prestito, risultare a spacco con struttura compatta non geliva né lamellare;
4. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo va impiegato esclusivamente per la colmatare delle depressioni di sponda o di fondo alveo, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi, ed è fatto divieto asportare materiale litoide, mentre il prodotto dell'eventuale demolizione di murature esistenti e del taglio della vegetazione in sponda deve essere allontanato dal corso d'acqua;
5. durante il corso dei lavori è fatto divieto assoluto di depositi, anche temporanei, di materiali e mezzi che determinino la pregiudizievole restrizione della sezione idraulica nonché dell'utilizzo dei materiali medesimi, ad interruzione del regolare deflusso delle acque, per la formazione di accessi o per facilitare le operazioni stesse;
6. durante l'esecuzione dei lavori non deve essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua e deve essere evitata la destabilizzazione della ripa presso il ponticello esistente ubicato poco a valle del sito d'intervento;
7. è a carico del soggetto autorizzato l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, svincolando questa Amministrazione da qualunque responsabilità in merito a danni derivanti da piene del corso d'acqua. Pertanto il lavoro deve essere praticato con le dovute cautele e sorveglianze del caso adottando all'occorrenza tutte le misure di protezione ritenute necessarie;
8. tutte le aree interessate dai lavori devono essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
9. la presente autorizzazione ha validità per mesi 24 (ventiquattro) dalla data di ricevimento, pertanto i lavori vanno completati entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati devono essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, il completamento dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

10. l'autorizzazione s'intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variare del regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamento o innalzamento d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere aggiuntive che saranno valutate necessarie, sempre previa autorizzazione;

11. il soggetto autorizzato deve monitorare l'evoluzione dello stato dei luoghi e mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque e la stabilità dell'alveo, sempre previa autorizzazione;

12. il Settore autorizzante si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua tali da rendere incompatibili i manufatti realizzati rispetto al buon regime idraulico;

13. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti salvi i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente;

14. deve essere trasmessa, a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata a.r. o simili, la comunicazione di inizio e ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; terminate le opere, il titolare dell'autorizzazione deve inviare la dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;

15. prima dell'inizio dei lavori il soggetto autorizzato deve disporre di ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi;

16. ai sensi dell'art. 7 del RD n° 1486/1914, prima di posizionare i massi alla base dell'alveo è necessario sentire il Servizio Tutela della Fauna e della Flora della Città Metropolitana di Torino per eventuali valutazioni di dettaglio finalizzate al recupero della fauna ittica.

Per quanto non espressamente oggetto della presente autorizzazione, si ricorda che la parte di recinzione collocata fino a 4 metri dal ciglio superiore di sponda deve risultare amovibile in coerenza con l'art. 96 lettera f) del RD n° 523/1904, tutto ciò sempre nel rispetto della norma locale, nonché deve essere idraulicamente trasparente in caso di esondazione.

La presente Determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.R. n° 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23 comma 1 lettera a) del DLgs. n° 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente nella sezione amministrazione trasparente.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
arch. Adriano BELLONE